



DELIBERA N. 1016

Del 25 novembre 2020

Oggetto

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Alchimia Laboratorio Restauro di Polastri Giorgio & Co s.n.c. – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento del risanamento conservativo e consolidamento generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari - Rione Sant'Eustachio - Municipio I – Roma. Importo a base di gara euro: 2.715.670,61- S.A.: Ministero Infrastrutture e Trasporti – PP.OO Lazio, Abruzzo e Sardegna. PREC 216/20/L

Riferimenti normativi

Art. 83 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Offerta tecnica – sottoscrizione – tecnici abilitati

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 76400 del 15.10.2020 presentata da Alchimia Laboratorio Restauro di Polastri Giorgio & Co s.n.c. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento del risanamento conservativo e consolidamento generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari - Rione Sant'Eustachio - Municipio I – Roma, bandita dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, PPOO Lazio, Abruzzo e Sardegna;

VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per carenza di sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di un professionista con qualifica di architetto ai sensi del R.D. 2537/1925;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26.10.2020;

VISTA la memoria inoltrata da parte istante in data 30.10.2020 con la quale insiste circa la fondatezza delle proprie doglianze;



VISTE le controdeduzioni inoltrate dalla stazione appaltante con le quali ribadisce la correttezza della disciplina di gara nonché delle operazioni poste in essere;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, per quanto qui di interesse, ha richiesto quale requisito di partecipazione il possesso della certificazione SOA per le seguenti Categorie: OS2A Class. III bis; OG2 Class. III. La *lex specialis*, ancora, ha prescritto che "l'offerta tecnica migliorativa nelle forme e contenuti di cui ai, ai precedenti punti deve essere, in formato pdf firmato digitalmente dal progettista e dall'impresa concorrente".

RILEVATO che, nel caso in esame, l'oggetto dell'affidamento risultano essere lavori di completamento del risanamento conservativo e consolidamento generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari - Rione Sant'Eustachio - Municipio I - Roma, per cui la stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni ha richiesto l'attestazione SOA nelle categorie OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela e la categoria OS2 A - superficie decorate di beni immobili del patrimonio culturale;

CONSIDERATO in generale che giova ricordare come, nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, la riserva, a favore degli architetti, della progettazione relativa alle "opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti" discende dall'art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 23 ottobre 1925. Come chiarito dal Consiglio di Stato, si tratta di una riserva parziale che non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implicino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (cfr. sentenze n. 5239 dell'11 settembre 2006 e n. 21 del 9 gennaio 2014 e parere n. 119 del 1 luglio 2015);

CONSIDERATO altresì che per giurisprudenza costante "tutte le progettazioni tecniche che non attingono all'edilizia civile rientrano nell'ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri" (cfr. TAR Campania, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231; TAR Napoli, 30 luglio 2019, n. 4179);

CONSIDERATO che non si rinviene nel nostro ordinamento alcuna disposizione che fissi, per gli appalti di lavori, l'obbligo di sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di un professionista abilitato; viceversa, appare condivisibile e coerente con la disciplina di settore la richiesta di sottoscrizione, da parte di un tecnico abilitato, dei singoli elaborati progettuali contenuti nell'offerta tecnica e recanti varianti migliorative al progetto esecutivo posto a base di gara, fungendo la sottoscrizione quale assunzione di responsabilità delle soluzioni proposte (cfr. Parere n. 220 del 16 Dicembre 2015);

CONSIDERATO pertanto, che, nel caso in cui l'offerta tecnica rechi la sottoscrizione della sola Impresa concorrente alla gara e non anche quella del tecnico abilitato, l'esclusione dell'operatore economico appare illegittima e *contra ius*; diversamente, nel caso di presentazione di un'offerta tecnica, contenente varianti migliorative non sottoscritte da un professionista abilitato, la S.A. è tenuta a considerare quei documenti *tamquam non essent* e dunque a non attribuire alcun punteggio (cfr. delibera n. 707 del 23 luglio 2019);

RITENUTO che, nel caso in esame risulta che il concorrente escluso abbia presentato la propria offerta tecnica migliorativa nel senso che "*Le modifiche proposte quindi, tendono a rispettare la totalità del progetto esecutivo in termini generali senza alterarne i principi strutturali, migliorando tuttavia le modalità di posa in opera al fine di garantire compatibilità fisica e chimica. L'esecuzione di carpenteria metallica nell'ambito del restauro, presenta numerose criticità, legate principalmente all'irregolarità della fabbrica e delle superfici di posa, che costringono ad uno studio preliminare dei manufatti molto approfondito. Le migliorie presentate sono finalizzate, quindi, ad ottimizzare e cantierizzare le scelte del progetto posto a base di gara, senza variazione*



alcuna sui concetti di base"; offerta quest'ultima sottoscritta da un restauratore abilitato e da un ingegnere facenti parte dell'ufficio tecnico a disposizione dell'impresa;

RITENUTO che, vero è che l'odierna società istante ha partecipato in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* e che la propria offerta migliorativa nel senso sopra descritto risulta sottoscritta sì da tecnici abilitati quali un restauratore e un ingegnere, ma è altrettanto vero che l'offerta contenente aspetti migliorativi a livello di progettazione dovesse contenere la sottoscrizione da parte di un architetto così come richiesto dalla stazione appaltante nonché dalla specifica normativa di settore in ambito beni culturali/restauro e attività conservative,

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 dicembre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente